



RIFERIMENTI PER PUBBLICITA' SANITARIA E RC PROFESSIONALE

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione.
2. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. Le comunicazioni informative sono quelle previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
4. **L'obbligo di stipulare un'adeguata Polizza RC Professionale** è scattato con il DPR n°137 del 2012 art.5 (per i professionisti sanitari l'obbligo è previsto dall'agosto 2014) e ha interessato quelle categorie professionali per cui è prevista l'iscrizione all'albo.
5. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
6. L'obbligo di stipulare la polizza è esteso anche alle STP (Società tra Professionisti)

Catanzaro, 20/01/2025

Il referente per la libera professione
OFI CZ-KR-VV
Dr. Davide Andreotti